

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1747)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANGA e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1974

Estensione ai Consorzi obbligatori per le strade vicinali delle disposizioni sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, circa l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali e l'articolo 1 della legge 25 luglio 1941, n. 934, circa l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, non prevedono l'obbligo della iscrizione alle predette Casse degli impiegati e dei salariati dipendenti dai Consorzi per le strade vicinali, previsti dal decreto-legge 1° settembre 1918, n. 1446, resi obbligatori dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

È da osservare che tali Consorzi di fatto assolvono a funzioni collaterali a quelle dei Comuni in materia di viabilità e che la loro

struttura amministrativa è simile a quella degli Enti locali.

Tenuto conto delle norme predette, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1941, n. 934, circa la possibilità della estensione ad altri Enti delle disposizioni contenute negli articoli medesimi e considerato inoltre che successivamente all'emanazione delle leggi in parola i Consorzi avanti indicati sono stati resi obbligatori col decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, avanti specificato, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che prevede l'estensione normativa di cui trattasi, per i motivi evidenziati.

Attese le obiettive ragioni a base del disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Sono estese ai Consorzi per le strade vicinali previsti dal decreto-legge 1° settembre 1918, n. 1446, e dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, le disposizioni sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali di cui al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Art. 2.

Sono estese ai Consorzi per le strade vicinali previsti dal decreto-legge 1° settembre 1918, n. 1446, e dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, le disposizioni sulla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, di cui alla legge 25 luglio 1941, n. 934.